

Decretali di Gregorio IX tenevano il luogo del Codice, e i testi successivi, quello delle Novelle. E intorno a questi testi si svolse l'attività scientifica dei canonisti e la vita pratica del diritto canonico. Le decretali posteriori, distribuite da Giovanni Chappuis (1500) in due raccolte (*Estravagantes Johannis XXII* ed *Estravagantes communes*), furono aggiunte come appendice alle Clementine e formano l'ultima parte del *Corpus iuris*, ma non ebbero consacrazione ufficiale.

§ 83. — FONTI: *Corpus iuris canonici*: ed. Friedberg, Lipsiae, 1879-81; *Quinque compilationes antiquae*: ed. Friedberg, Lipsia 1882; Paucapalea, *Summa*: ed. Schulte, Giessen, 1890; Rolando: ed. Thamer, Innsbruck, 1874; Rufino: ed. Schulte, Giessen, 1892 e ed. Singer, Paderborn, 1902, piú completa.

Oltre le opere cit. al § 48, si veda Schulte, *Gesch. d. Quell. u. Liter. d. kanon Rechts*, 3 vol., Stuttgart 1875 seg.; Fournier, *Deus contro. sur l'origine du Décret*, in *Rev. d'hist. et littér. rel.*, III, 1898; Gaudenzi, *L'età del decreto di Graziano e l'antichissimo ms. cassinese di esso*, negli *Studi e mem. per la storia dell'Univ. di Bologna*, I, 1907; F. Brandileone, *Notizie su Graziano e su Nicolò de Tudeschis*, negli *Studi*, cit. I, 1916; Mocchi, *Doc. inediti sul canonista Paucapalea*, in *Atti dell'Acc. di Torino*, XL, 1905; Leicht, *Per la storia della glossa al decr. di Graziano*, Udine, 1905; Gaudenzi, *Un nuovo ms. della collezione irlandese*, in *Quellen u. Forschungen*, X, 1907; Holtzmann, *Beiträge zu den Dekretalensammlungen d. XII Jahrhunderts*, in *Zeitsch. d. Savigny Stiftung*, Kan. Abt., XLVIII, 1927.

§ 84. — Il diritto longobardo.

Tuttavia il diritto longobardo non fu spento d'un tratto; ma si ridusse a vivere stentamente, di fronte alla prevalenza del diritto romano e del diritto canonico, ed ebbe vigore soltanto in quei luoghi dove era stato riconosciuto come diritto personale e dove, per qualche materia singolare (ad es., il duello, le pene, gli atti di celebrazione del matrimonio), era riuscito a penetrare nell'uso e a trasformarsi quasi in diritto consuetudinario. Così era in Lombardia e in Toscana;